



## Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina, in via transitoria, la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure ad evidenza pubblica indette da SAT per l'aggiudicazione di appalti e concessioni secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all'art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016.

### Art. 2 – Principi e requisiti generali

2.1 La nomina della commissione giudicatrice compete all'Amministratore Unico di SAT, che vi provvede nel rispetto dei principi di competenza, rotazione e trasparenza, con apposita motivata determinazione, da assumersi successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, compreso il presidente, di regola pari a tre, elevabile fino a cinque nel caso di procedure di elevata complessità.

2.3 La commissione giudicatrice può essere assistita da un segretario verbalizzante, di regola scelto tra i dipendenti di SAT ed indicato nell'atto di nomina della commissione

2.4 Si applicano ai membri della commissione le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2.5 In sede di accettazione della nomina, che deve pervenire a SAT anteriormente all'apertura della seduta di gara d'insediamento della commissione, i membri designati devono rendere apposita dichiarazione sull'insussistenza delle suddette cause impeditive.

2.6 La determinazione di nomina, da cui si evince la composizione della commissione giudicatrice, unitamente ai *curricula* dei suoi componenti, viene pubblicata tempestivamente sul sito internet di SAT, nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di gara e contratti», nell'ambito dei documenti relativi alla specifica procedura cui si riferisce.

### Art. 3 – Criteri di nomina dei componenti la commissione giudicatrice

3.1 Qualora tra i dipendenti di SAT non siano presenti figure professionali che garantiscano il rispetto dei principi e requisiti di cui all'articolo che precede, i componenti, compreso il presidente, possono essere scelti tra dirigenti, funzionari o istruttori direttivi (o figure equipollenti) del socio unico ed ente pubblico controllante di SAT, Comune di Treviolo, ovvero di altre amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché dotati di comprovata professionalità o specializzazione.

3.2 I componenti delle commissioni giudicatrici possono altresì essere nominati mediante la previa acquisizione di rose di candidati forniti da Università e/o Ordini o Collegi professionali.

3.3 In alternativa, SAT potrà formare un apposito elenco di durata pluriennale, cui attingere per la nomina delle commissioni giudicatrici, previa pubblicazione di un avviso diretto a sollecitare la presentazione di autocandidature da parte di: (i) professori ordinari, associati e ricercatori universitari; (ii) professionisti con o senza obbligo di iscrizione in ordini o collegi; (iii) dirigenti, funzionari o istruttori direttivi (o figure equipollenti) di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3.4 Qualora invece, per la particolarità dell'oggetto dell'appalto, o quando sia necessaria una particolare e/o complessa specializzazione di elevato livello professionale oppure una specializzazione non facilmente rinvenibile ovvero, ancora, sussistano motivate ragioni di celerità, SAT potrà procedere direttamente con motivata indicazione del/dei professionisti/esperti che la posseggono.

3.5 Nessun componente di commissione giudicatrice potrà rivestire tale ruolo per più di due volte nell'arco di 12 mesi, salvi i casi in cui le professionalità o specializzazioni richieste siano infungibili o di obiettiva difficile reperibilità.

3.6 I componenti della commissione giudicatrice che siano dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici nominati devono acquisire l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, se dovuta.

### Art. 4 – Determinazione dei compensi

4.1 Nessun compenso è dovuto al personale dipendente di SAT facente parte della commissione ovvero incaricato di svolgere le mansioni di segretario verbalizzante.

4.2 Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, da indicarsi nell'atto di nomina della commissione, si tiene conto dei parametri fissati dal DM Infrastrutture e Trasporti 12.2.2018, recante "*Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi*".

## Art. 5 – Disposizioni finali

5.1 Il presente regolamento cesserà di trovare applicazione allorché avrà piena vigenza ed entrerà in funzione la disciplina di cui all'art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

5.2 Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet di SAT, nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Disposizioni generali».

**L'amministratore Unico  
Monica Colleoni**

